

Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 59

(Disposizioni programmatiche)

- 1.** L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale.
- 2.** Le disposizioni della presente legge concernenti il trasferimento delle funzioni ai Comuni e ai Consorzi di bonifica hanno carattere programmatico e troveranno applicazione all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.
- 3.** Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli interventi sulla rete idrografica e di difesa del territorio di competenza statale, le opere relative al servizio idrico integrato, le opere di drenaggio urbano e le opere di interesse di soggetti privati.